



**COMUNE DI BORGO MANTOVANO**

**PROVINCIA DI MANTOVA**

## **REGOLAMENTO**

**Disciplinante l'armamento e gli strumenti di autotutela per il personale di Polizia Locale**

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ...../...../.....*

# SOMMARIO

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Modalità d'acquisto delle armi e delle munizioni e loro caratteristiche

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

Art. 4 - Servizi per i quali è previsto il porto dell'arma

Art. 5 - Assegnazione dell'arma, munizionamento e cassetta di sicurezza

Art. 6 - Sostituzione delle munizioni

Art. 7 - Modalità di porto dell'arma

Art. 8 - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

Art. 9 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art. 10 - Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Art. 11 - Custodia, cura e manutenzione delle armi

Art. 12 - Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate

Art. 13 - Addestramento all'uso dell'arma

Art. 14 - Dotazione e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori della Polizia Locale, ai sensi della normativa regionale

Art. 15 – Altre dotazioni individuali

Art. 16 – Caratteristiche degli strumenti di autotutela

Art. 17 - Comunicazioni

Art. 18 - Rinvio

Art. 19 – Norme transitorie

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, la dotazione delle armi e la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della L. 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì la dotazione per gli appartenenti alla Polizia Locale degli strumenti di autotutela (c.d. presidi difensivi).
3. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
4. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S. è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

**Art. 2**  
**Tipologia delle armi in dotazione**

1. Le armi da fuoco in dotazione alla Polizia Locale sono da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale, di cui all'art. 7 della L. 18 aprile 1974, n. 110.
2. Nei servizi di scorta e rappresentanza, nonché nei servizi di guardia d'onore, in occasione di feste o cerimonie pubbliche il personale di Polizia Locale, impegnato in detti servizi, può essere dotato di sciabola di cui all'art. 4, comma 3° lettera a) del Decreto del Ministero dell'Interno.
3. Per poter acquistare le armi ed il relativo munizionamento è necessario fare istanza al Questore di Mantova, affinché rilasci apposito nulla osta.
4. L'istanza presentata ai fini del rilascio del nulla osta, deve essere corredata di apposita Deliberazione, con cui l'Amministrazione Comunale dispone l'armamento degli addetti al Servizio di Polizia Locale, nonché l'approvazione del presente Regolamento.
5. L'istanza presentata al Questore può essere sottoscritta dal Sindaco in nome e per conto del Comune di Borgo mantovano (Mn).
6. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere all'acquisto di nuove munizioni è necessario acquisire il nulla osta da parte della Questura di Mantova.

**Art. 3**  
**Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S.
2. Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto di Mantova. Sono fatti salvi i momentanei depositi dovuti a pensionamenti o ritiri cautelari.
3. Il numero complessivo delle cartucce in dotazione in dotazione è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia comunque non inferiore alla somma delle cartucce necessario al completamento dei caricatori delle armi da fuoco in dotazione al personale e dei relativi caricatori di riserva.
4. Può essere inoltre prevista la dotazione complessiva di massimo due sciabole, il cui uso è riservato ai soli servizi di rappresentanza (Guardia d'onore), in occasione di feste e cerimonie pubbliche. La loro assegnazione è effettuata in via occasionale.

#### **Art. 4**

#### **Servizi per i quali è previsto il porto dell'arma**

1. I servizi per i quali gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S. devono portare l'arma nell'ambito dei territori dei Comuni del servizio associato di Polizia Locale, sono i seguenti:
  - servizi esterni di vigilanza nell'arco delle 24 ore;
  - servizi di pronto intervento;
  - servizi di Polizia Stradale;
  - servizi di accertamento e verifica della normativa residenziale.
2. I servizi per i quali gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S. possono portare l'arma nell'ambito dei territori dei Comuni del servizio associato di Polizia Locale, sono i seguenti:
  - servizi di vigilanza e protezione della casa comunale;
  - servizi di controllo ai seggi nelle giornate in cui si svolgono le elezioni/referendum e durante il trasporto dei plichi presso le sedi indicate dalla Prefettura.
  - ogni altro servizio nel quale il porto dell'arma è necessario per la incolumità dell'addetto.

Con disposizione del Comandante o dell'Ufficiale di turno possono essere esonerati dal porto dell'arma da fuoco e dai presidi difensivi in dotazione quegli appartenenti alla Polizia Locale che siano comandati in servizi di rappresentanza (Guardia d'onore) in occasione di feste o cerimonie pubbliche.

#### **Art. 5**

#### **Assegnazione dell'arma munizionamento e cassetta di sicurezza**

1. Il Comandante della Polizia Locale da atto con apposito verbale dell'assegnazione delle armi e del relativo munizionamento agli addetti in via continuativa.
2. L'arma da fuoco corta dotata di due (2) caricatori e delle relative cartucce è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
3. L'assegnazione in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 4 marzo 1986, n. 145, per un periodo di cinque anni ed è soggetta a revisione con cadenza annuale.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito dell'arma nell'apposita cassetta di sicurezza blindata, assegnata individualmente quando si effettuino servizi disarmati, secondo quanto indicato all'articolo 4 del presente Regolamento. Il deposito dell'arma dovrà essere eseguito secondo le disposizioni previste dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
5. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto mediante trascrizione del numero di matricola dell'arma. Durante il servizio armato o nelle altre situazioni di porto dell'arma di cui al presente Regolamento, l'addetto è tenuto a portare con sé il tesserino personale di riconoscimento.
6. A ciascun addetto viene assegnata una cassetta di sicurezza blindata personale munita di chiavi, presso i locali del Corpo di Polizia Locale siti nella sede di Borgo Mantovano (Mn) P.zza Mazzali 1 , all'interno di locale dotato di armadio blindato, protetto da sistemi antintrusione nonché porta di sicurezza, accessibile ai soli operatori ai soli operatori di Polizia Locale
7. L'assegnatario dell'arma dovrà inserire una copia delle chiavi ricevute all'interno di una busta, la quale sarà chiusa e sigillata e posta la relativa firma dello stesso sui lembi della busta. All'esterno della busta, sul fronte, dovranno essere riportati in stampatello i dati anagrafici (nome e cognome) dell'addetto.
8. Questa busta sarà consegnata al Sindaco il quale ne curerà diligentemente la custodia . Della consegna sarà redatto apposito atto.
9. Il Comandante della Polizia Locale può eseguire controlli e ispezioni delle cassette di sicurezza assegnate, in presenza o meno degli addetti al Servizio di Polizia Locale.
10. Su assenza del titolare della cassetta, si procederà all'apertura della busta preventivamente consegnata al Sindaco.

11. Dell'apertura della busta e della relativa ispezione della cassetta di sicurezza individuale dovrà, essere redatto apposito verbale, ove saranno riportate le operazioni eseguite ed il contenuto della cassetta di sicurezza.
12. A dette operazioni (apertura busta e ispezione) dovranno assistere congiuntamente il Sindaco e il Comandante della Polizia Locale. In caso d'impedimento di quest'ultimo, lo stesso sarà sostituito dal Segretario Comunale.
13. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione dell'arma da fuoco a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi del possesso e della permanenza dei requisiti psico-fisici, nonché dei requisiti tecnico – pratici nel tiro e nel maneggio delle armi da fuoco e da affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro il termine di tre mesi, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi da fuoco ovvero una certificazione tecnica di idoneità al tiro ed al maneggio delle armi da fuoco. All'esito il Comandante adotta i provvedimenti inibitori del caso o altri provvedimenti cautelari.

#### **Art. 6** **Sostituzione delle munizioni**

1. Le munizioni assegnate agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione o ad altre situazioni che ne possano compromettere l'efficienza. Le munizioni sostituite sono versate presso il competente posto di polizia ( Stazione dei Carabinieri di Borgo Mantovano ), previa redazione dei necessari atti. I movimenti relativi alla sostituzione del munizionamento devono essere annotati, sul registro di carico-scarico ("Registro assegnazione armi e munizioni"), custodito dal Responsabile del Servizio.

#### **Art. 7** **Modalità di porto dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme portano, l'arma nella fondina esterna, con caricatore inserito e caricatore di riserva nell'apposito portacaricatore.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
4. Il personale che svolge servizio di corpo di piantone e centrale operativa può essere esentato dall'obbligo di portare l'arma da fuoco nella fondina esterna dell'uniforme, ma ha l'obbligo di tenerla nelle immediate disponibilità ovvero di portarla con le stesse modalità previste per i servizi in abiti borghesi. Medesime disposizioni possono riguardare anche il personale in servizio presso gli Uffici interni.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
6. Agli addetti al Servizio di Polizia Locale muniti di arma è consentito il porto della stessa per recarsi presso il poligono di tiro al fine di espletare l'addestramento/aggiornamento previsti dal presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza**

1. Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della L. 7 marzo 1986, n. 65, esplicano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

## **Art. 9**

### **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune di appartenenza e dei Comuni del Servizio associato di Polizia Locale, dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito dei servizi di cui al precedente articolo 4, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
2. I servizi derivanti da attività istituzionali, quali il collegamento con altre autorità o enti aventi sede fuori dal territorio comunale (es .Prefetture, Questure, altre forze di polizia, polizia locali...), la consegna di documenti, la traduzione di persone in stato di arresto o fermo, le attività di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza ovvero i servizi svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria espletati dal personale di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza al di fuori del territorio comunale, sono svolti con l'arma da fuoco in dotazione e con i presidi difensivi in dotazione.

## **Art. 10**

### **Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espletati da parte degli addetti al servizio di Polizia Locale fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità, disastri, rinforzo/supporto ad altri Corpi o servizi di Polizia Locale, nel corso di tutto l'anno o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordi fra amministrazioni, sono di massima effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, che il personale inviato composto da addetti in possesso delle qualità di agente di Pubblica Sicurezza espleti il servizio in uniforme munito dell'arma.
2. Nei casi previsti dall'art. 7 e dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
3. A tal fine, gli addetti che dovranno espletare detti servizi, dovranno avere l'arma assegnata in via continuativa.

**Art. 11**  
**Custodia, cura e manutenzione delle armi**

1. Ogni assegnatario dell'arma, sia in via provvisoria che continuativa, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento. In particolare, l'assegnatario deve:
  - astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con i colleghi che con persone estranee al Corpo ;
  - curare, per la conservazione dell'arma presso la propria abitazione, che questa sia riposta scarica, in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, e che le munizioni siano conservate in luogo diverso dalla pistola, ma con le stesse precauzioni;
  - evitare di lasciare incustodita l'arma negli Uffici o in altri luoghi, nonché all'interno dei veicoli sia privati che di servizio, anche se chiusi a chiave;
  - osservare scrupolosamente durante le esercitazioni, le disposizioni dell'istruttore di tiro.
2. Al di fuori del servizio armato, in caso di assegnazione dell'arma in via continuativa, la stessa e tutte le munizioni date in dotazione devono essere riposte dall'assegnatario nella cassetta di sicurezza personale assegnata. L'arma deve essere riposta rigorosamente scarica.
3. Fuori dai casi di cui al presente all'articolo, l'assegnatario che non intende portare l'arma da fuoco presso la propria residenza o domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la propria responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi da fuoco, nell'apposita cassetta di sicurezza blindata, assegnata individualmente e dotata di serratura tipo cassaforte. Al suo interno la pistola deve essere riposta e conservata scarica, cioè senza il caricatore innestato nel fusto e senza cartuccia camerata; di massima anche il caricatore di riserva deve essere custodito al suo interno. Le operazioni di verifica dell'arma devono essere effettuate obbligatoriamente utilizzando il dispositivo di carico e scarico.
4. La cassetta di sicurezza personale dovrà sempre essere chiusa a chiave. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia della chiave assegnata.
5. Lo smarrimento o la sottrazione della chiave a, dell'arma o delle relative dotazioni personali dovrà essere immediatamente riferita al Comandante e successivamente comunicato in forma scritta al Sindaco che ne curerà la denuncia ai competenti organi.

**Art. 12**  
**Versamento dell'arma e delle munizioni assegnate**

1. L'arma ed il relativo munizionamento, assegnati in via continuativa, dovranno essere depositati presso il Comando o l'Ufficio di Polizia:
  - quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
  - quando viene meno la qualità di Agente di P.S.;
  - durante il periodo di aspettativa e di maternità;
  - quando chiesto con ordine di servizio.

**Art. 13**  
**Addestramento all'uso dell'arma**

1. L'Amministrazione comunale provvede, tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale a cui sia stata affidata l'arma presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2. Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento presso una sezione del tiro a segno nazionale.
3. Almeno tre volte all'anno, gli addetti muniti di arma dovranno partecipare alle sedute di addestramento al tiro con l'arma di servizio.
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o il Sindaco possono disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia o per quelli che svolgono particolari servizi;

#### **Art. 14**

#### **Dotazione e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori della Polizia Locale,**

1. Gli addetti alla Polizia Locale, che espletano funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, inquadrati nei ruoli di Ufficiali ed i Agenti, possono essere dotati degli strumenti di autotutela, che non sono classificati come arma, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali, nonché per la tutela della propria incolumità personale.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela, con scopi e natura esclusivamente difensiva lo spray irritante, il bastone estensibile e le manette,. Tra gli spray rientra il Key Defender OC Spray, che il Ministero dell'Interno dipartimento di Pubblica Sicurezza, Commissione Consultiva sugli armamenti ed esplosivi ha catalogato fra gli strumenti di autosoccorso, non potendolo inserire tra le armi comuni in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 1 della L. 21 febbraio 1990, n. 36.
3. Il Comandante provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela. A tal fine è adottato un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico sul quale risultino con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
4. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e/o di diritto, o la mancata corretta e diligente custodia degli strumenti di autotutela assegnati, comportano, oltre all'attivazione del procedimento disciplinare, l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione.
5. L'operatore cui sono stati assegnati individualmente e continuativamente gli strumenti di autotutela , ha l'obbligo di portarli con se durante l'espletamento di tutti i servizi indicati nell'art. 4 avendo l'obbligo di collocarli correttamente sul cinturone di servizio. Al termine del servizio devono essere custoditi con cura all'interno dell'armadietto personale presente negli spogliatoi. Il personale in servizio presso gli uffici interni è di massima esentato dal porto degli strumenti di autotutela.

#### **Art. 15**

#### **Altre dotazioni individuali**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente Regolamento, al personale di Polizia Locale sono inoltre assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
  - dispositivi di protezione individuale;
  - ogni altro strumento tecnico o di ausilio ritenuto dal Comandante necessario.

#### **Art. 16**

#### **Caratteristiche degli strumenti di autotutela**

1. Lo spray irritante antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita e i cui effetti, non lesivo rispetto all'uso su persone ed animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore. Il prodotto deve essere fornito con la documentazione tecnica , in lingua italiana che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli effetti collaterali riscontrabili.
2. Il distanziatore di sicurezza consiste in un dispositivo del tipo approvato ed omologato dagli organi competenti in materia. Tale dispositivo qualora in dotazione potrà essere utilizzato per finalità esclusivamente difensive.



**Art. 17**  
**Comunicazioni**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, il presente regolamento è comunicato al Prefetto di Mantova il quale ai sensi dell'art. 11 della L. 7 marzo 1986 n. 65 lo comunica al Ministero dell'Interno.

**Art. 18**  
**Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme di cui al D.M. 4 marzo 1987, n. 145, alla L. 7 marzo 1986, n. 65 ed alla L.R. n. 6 del 01 aprile 2015.

**Art. 19**  
**Norme transitorie**

1. In fase di prima applicazione, gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è stata conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ed assegnatari dell'arma d'ordinanza in via continuativa, dovranno conseguire l'apposita certificazione medica, rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Tutte le spese e gli oneri richiesti per ottenere le certificazioni necessarie per le finalità del presente regolamento sono a carico del Comune di appartenenza.

